

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Umbria, 10 giugno 2004, n. 304.

*Al fine dell'ammissibilità di una lista elettorale, il candidato alla carica di sindaco non è conteggiato nel numero minimo di candidati alla carica di consigliere comunale.*

*Omissis.*

L'art. 71, comma 3, del testo unico enti locali dispone che nei comuni con meno di 15.000 abitanti «ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti».

Poiché ... ha meno di 3000 abitanti, il suo consiglio comunale è composto dal sindaco e da 12 consiglieri (art. 37, comma 1, lettera (h) del t.u.e.l.). In questa situazione, la commissione elettorale ha ritenuto che la lista dei candidati al consiglio comunale dovesse contenere non meno di nove candidati consiglieri. Quella degli attuali ricorrenti, invece, ne ha otto. Donde l'esclusione della lista.

7. I ricorrenti sostengono che il candidato sindaco è in ogni caso destinato a far parte del consiglio comunale, o come sindaco o come consigliere di opposizione (sempreché al suo gruppo spetti almeno un seggio). A loro avviso, pertanto, il candidato sindaco dev'essere aggiunto al numero dei candidati consiglieri, ai fini di cui ora si discute. Secondo questa tesi, il numero complessivo dei candidati della lista *de qua* sale dunque a nove: e rientra, così, nel minimo prescritto dalla legge.

8. Il Collegio ritiene che questa tesi sia infondata, perché contrasta con la stessa formulazione letterale dell'art. 71, comma 3, sopra trascritto. La disposizione, infatti, appare inequivoca nel senso che la lista dei candidati consiglieri è «collegata» alla candidatura di un candidato sindaco; quest'ultimo, dunque, non può essere computato fra i componenti della lista. La disposizione è altrettanto inequivoca nel senso che i limiti numerici (massimo e minimo) da essi prescritti si riferiscono ai nominativi iscritti nella lista stessa, fra i quali non vi è il candidato sindaco.

9. Ma vi è di più. Dato e non concesso che ai fini di cui si discute debba essere computato fra i candidati consiglieri anche il candidato sindaco, allora, per coerenza logica e anzi a maggior ragione, si dovrebbe altresì computare il sindaco nel «numero dei consiglieri da eleggere», intendendo cioè la parola "consiglieri" come "componenti il consiglio comunale". Se questo è vero, ne consegue che il calcolo non va fatto su dodici consiglieri bensì su tredici membri del consiglio comunale. Ora, i tre quarti di 13 sono 9,75. Pertanto la lista dovrebbe contenere un numero di candidati (incluso il candidato sindaco) non inferiore a 9,75. In conclusione, o che si segua la tesi letterale (riferendo i calcoli solo ai consiglieri in senso stretto) o che si segua quella dei ricorrenti (riferendoli anche al sindaco), in ogni caso la lista dei ricorrenti risulta composta da un numero di candidati inferiore al limite stabilito.

*Omissis.*